

Oneri pluriennali: quando capitalizzare e ammortizzare i costi

SINTESI OPERATIVA

Gli oneri pluriennali entrano nell'attivo solo se l'impresa dimostra utilità futura, correlazione con benefici attesi e recuperabilità stimabile con prudenza. L'art. 2426 c.c. e l'OIC 24 delimitano così la capitalizzazione di costi di impianto, sviluppo, software non tutelato e migliorie, da ammortizzare lungo la vita utile e spiegare in nota integrativa. Senza un piano economico sostanziale crescono i rischi di svalutazioni, rilievi e utili distribuibili non reali. Occorre coordinare anche sospensione degli ammortamenti e deduzione fiscale dell'art. 108 TUIR.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Gli oneri pluriennali sono una delle voci più delicate del bilancio civilistico: non si tratta di costi da “spalmare” liberamente nel tempo, ma di poste che possono entrare nell'attivo solo quando esistono tre condizioni rigorose e cumulative: utilità futura dimostrabile, correlazione oggettiva con benefici attesi e recuperabilità prudenzialmente stimabile. L'art. 2426, comma 1, n. 5 c.c. e il principio OIC 24 – aggiornato con gli emendamenti dell'8 dicembre 2025 – definiscono un perimetro preciso che lascia poco spazio all'automatismo. Chi capitalizza senza una solida base documentale non migliora il bilancio: sposta il problema in avanti, esponendo l'impresa a svalutazioni future, rilievi del revisore e distribuzioni di utili non sostenibili. L'articolo percorre tutte le categorie di oneri capitalizzabili – dai costi di impianto e ampliamento ai costi di sviluppo, dalle migliorie su beni di terzi al software non tutelato – e affronta i temi operativi più critici: il piano economico come documento sostanziale, i limiti alla distribuzione dei dividendi, la sospensione degli ammortamenti introdotta dalla L. 182/2025 per i bilanci 2024, il trattamento fiscale ai sensi dell'art. 108 TUIR e la corretta informativa di nota integrativa.

ONERI PLURIENNALI E LOGICA DI BILANCIO

Gli oneri pluriennali rientrano tra le immobilizzazioni immateriali. A differenza di un brevetto o di un marchio acquistato, però, spesso non incorporano un diritto autonomo. Questo li rende più fragili.

La società non può dire semplicemente: “questo costo servirà anche domani”. Deve mostrare perché servirà. Deve indicare quale progetto lo giustifica. Deve stimare in quale arco temporale i benefici verranno assorbiti. E deve poter sostenere che il valore iscritto sarà recuperato dalla gestione futura.

È opportuno notare un aspetto che nella prassi viene trascurato. La capitalizzazione non è una scelta libera tra due trattamenti contabili equivalenti. Se mancano i requisiti, la capitalizzazione altera il risultato. E può incidere anche sul patrimonio netto, sui covenant bancari, sulla distribuzione degli utili e sul giudizio del revisore.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. consente l'iscrizione nell'attivo dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale. Serve, quando esiste, il consenso del collegio sindacale. Per i costi di impianto e ampliamento l'ammortamento non può superare cinque anni. Per i costi di sviluppo rileva la vita utile. Solo nei casi eccezionali, se la vita utile non è attendibilmente stimabile, opera il limite massimo di cinque anni come termine residuale – non come regola generale.

Il principio OIC 24 completa la norma. Non basta che il costo riguardi più esercizi in senso generico. Occorre dimostrare utilità futura, legame causa-effetto e recuperabilità. Senza questi tre elementi, il costo resta di periodo. Anche se l'importo è elevato. Anche se il risultato dell'esercizio peggiora.

PUNTO CHIAVE

Aggiornamento normativo. L'8 dicembre 2025 l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento finale degli emendamenti ai principi contabili 2025, che ha introdotto modifiche all'OIC 24 in tema di criteri di ammortamento al verificarsi di determinate condizioni, con specifico riferimento alla contabilizzazione delle operazioni con diritto di riven- dita. I bilanci relativi all'esercizio 2025 devono tenere conto di questi aggiornamenti.

LE TRE CONDIZIONI ESSENZIALI

OIC 24 individua una griglia piuttosto netta. Gli oneri pluriennali possono entrare nell'attivo solo quando ricorrono tre condizioni sostanziali e cumulative.

1. **Utilità futura dimostrabile:** il costo deve produrre benefici economici futuri, non solo un vantaggio sperato;
2. **Correlazione oggettiva:** deve esistere un rapporto logico tra costo sostenuto e benefici attesi;
3. **Recuperabilità prudente:** l'importo capitalizzato deve poter essere recuperato tramite ricavi, margini o risparmi futuri.

La terza condizione è quella più scomoda. La recuperabilità è per sua natura aleatoria. Per questo il principio richiede prudenza. Nella pratica, una relazione dell'organo amministrativo dovrebbe indicare ipotesi, tempi, volumi attesi, margini e rischi. Senza una base documentale, il valore iscritto diventa debole.

Un professionista contrario a una capitalizzazione troppo ampia direbbe questo: se l'impresa non è in grado di spiegare oggi come quel costo produrrà utili domani, non dovrebbe iscriverlo tra le attività. È una posizione severa. Ma è quella più vicina alla logica dell'OIC 24.

IL PIANO ECONOMICO NON È UN ALLEGATO FORMALE

L'utilità pluriennale deve risultare da condizioni gestionali, produttive o di mercato già presenti al momento della rileva- zione iniziale. Il piano economico serve proprio a questo. Non è un documento ornamentale.

Il piano dovrebbe chiarire almeno quattro punti: cosa viene realizzato, quali costi sono inclusi, quali benefici sono attesi e in quanto tempo. Se si tratta di una rete commerciale, occorre collegarla alle vendite previste. Se si tratta di un au- mento di capitale, bisogna dimostrare il miglioramento finanziario atteso. Se si tratta di una nuova società, devono emergere prospettive reddituali positive.

Qui la distinzione è netta. Una previsione ottimistica non basta. Serve una previsione ragionevole. Meglio ancora se supportata da contratti, ordini, studi di mercato, budget approvati, autorizzazioni ottenute o decisioni operative già deliberate.

COSTI GIÀ SPESATI E CAPITALIZZAZIONE TARDIVA

Un errore frequente riguarda i costi imputati a conto economico negli esercizi precedenti. Se in quel momento manca- vano i requisiti per capitalizzare, quei costi non possono essere ripresi dopo e trasformati in immobilizzazioni.

La ragione è semplice. La rilevazione iniziale deve fotografare le condizioni esistenti al momento del sostenimento. Se il progetto diventa recuperabile solo più avanti, potranno essere capitalizzati solo i costi sostenuti da quel momento in poi.

PUNTO CHIAVE

Esempio. Una società sostiene nel 2026 € 30.000 per studi preliminari su un nuovo prodotto. Il progetto è ancora in- certo. La spesa va a conto economico. Nel 2027 il progetto viene approvato, il prototipo è definito e il mercato è stima- bile. Da quel momento i nuovi costi di sviluppo possono essere valutati per la capitalizzazione. I € 30.000 del 2026 non rientrano nell'attivo.



I COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

I costi di impianto e ampliamento riguardano momenti non ricorrenti della vita societaria. Sono costi collegati alla nascita dell'impresa, alla fase pre-operativa o a un accrescimento straordinario della capacità operativa.

Rientrano in questa area, con prudenza, le spese di costituzione, le consulenze direttamente collegate all'avvio, alcune spese notarili, le autorizzazioni iniziali, i costi per rendere operativa la struttura aziendale e le spese per operazioni straordinarie. Si pensi a trasformazioni, fusioni, scissioni o aumenti di capitale.

Non ogni crescita è ampliamento. Un aumento ordinario dei ricavi, un rafforzamento commerciale progressivo o una normale sostituzione organizzativa non bastano. L'ampliamento richiede un salto vero. Una nuova attività, una nuova direzione produttiva, un nuovo ramo, oppure un'espansione quantitativa talmente rilevante da non apparire fisiologica.

La domanda da porsi è concreta: la società sta solo crescendo, oppure sta cambiando struttura? Se sta solo crescendo, il costo resta spesso ordinario. Se cambia struttura, può aprirsi lo spazio per la capitalizzazione.

I COSTI DI START-UP E NUOVA ATTIVITÀ

I costi di start-up sono forse la categoria più delicata. OIC 24 li considera normalmente costi di periodo. Possono essere capitalizzati solo se sono direttamente attribuibili alla nuova attività e limitati al periodo precedente il possibile avvio.

Il requisito temporale conta molto. Un costo sostenuto prima dell'avvio può avere natura preparatoria. Lo stesso costo, sostenuto dopo l'avvio, rischia di essere un costo operativo. La linea di confine non è sempre pulita, ma deve essere ricostruita con documenti e date.

Si consideri una società che apre un nuovo stabilimento produttivo. Prima dell'avvio sostiene costi per allacciamenti, riadattamento locali, selezione e addestramento del personale, collaudi e organizzazione iniziale. Se il progetto è approvato e recuperabile, la capitalizzazione può essere valutata. Se invece, dopo l'avvio, emergono costi per ritardi, prove ripetute, sprechi o correzioni di inefficienze, il conto economico diventa la soluzione corretta.

I PUBBLICITÀ E PERSONALE NELLO START-UP

Dopo il D.Lgs. 139/2015 – che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE eliminando la voce “costi di pubblicità” come categoria autonoma di immobilizzazione immateriale – la pubblicità non ha più una collocazione autonoma generalizzata tra le immobilizzazioni immateriali. Questo passaggio ha cambiato molte abitudini.

La pubblicità può entrare tra i costi di impianto e ampliamento solo quando è parte diretta della fase di start-up. Deve essere sostenuta per avviare una nuova attività, non per alimentare vendite ordinarie. Una campagna per il lancio iniziale di un nuovo ramo può avere una logica pluriennale. Una campagna stagionale, invece, resta pubblicità di periodo.

Lo stesso vale per il personale. I costi di addestramento e qualificazione sono di regola costi dell'esercizio. Possono essere differiti solo quando sono assimilabili allo start-up, oppure quando riguardano un processo di riconversione o ristrutturazione profonda. Serve un piano approvato dagli amministratori. E serve la capacità prospettica di generare flussi sufficienti a coprire anche gli ammortamenti.

NOTA OPERATIVA & ATTENZIONE

Attenzione. Gli incentivi all'esodo, i costi per ridurre personale e le spese sostenute per eliminare inefficienze produttive o amministrative non sono capitalizzabili. Non creano un nuovo investimento. Rimuovono un problema.

I COSTI DI SVILUPPO

I costi di sviluppo hanno una logica diversa. Non riguardano l'avvio dell'impresa, ma l'applicazione di conoscenze a un progetto definito. Il progetto può essere un prodotto, un processo, un materiale, un sistema o un servizio nuovo o sostanzialmente migliorato.



La ricerca di base resta fuori dall'attivo. È un'attività esplorativa. Produce conoscenza generale e si imputa al conto economico. Lo sviluppo comincia quando il prodotto o il processo sono chiaramente individuati.

Tra i costi di sviluppo capitalizzabili possono rientrare stipendi e salari del personale impiegato nel progetto, materiali, servizi, quote di ammortamento dei beni usati nello sviluppo, costi indiretti specifici e altri costi direttamente connessi. Restano fuori i costi generali e amministrativi.

La sola esistenza di un progetto non basta. OIC 24 chiede caratteristiche ulteriori. Il progetto deve essere definito, identificabile, misurabile, tecnicamente fattibile e recuperabile. Inoltre la società deve disporre delle risorse per completarlo e usarlo o commercializzarlo.

RICERCA DI BASE E SVILUPPO APPLICATO

Nella pratica il confine tra ricerca e sviluppo crea molti equivoci. Una software house che analizza tecnologie generiche di intelligenza artificiale sostiene costi di ricerca. Una software house che sviluppa un modulo definito, destinato a uno specifico prodotto vendibile, può trovarsi nella fase di sviluppo.

La differenza non è lessicale. Cambia il bilancio. La ricerca resta a conto economico perché non ha ancora un collegamento sufficientemente preciso con un prodotto o processo. Lo sviluppo può essere capitalizzato solo quando il nesso è chiaro.

PUNTO CHIAVE

Esempio. Una società farmaceutica sostiene € 80.000 per studi generali su un principio attivo ancora non indirizzato a un prodotto. Il costo resta di periodo. Se in seguito viene avviato un progetto tecnico definito, con prototipo, test e possibilità di sfruttamento commerciale, i costi successivi possono essere valutati come sviluppo.

SOFTWARE, USUFRUTTO E MIGLIORIE

Accanto agli oneri pluriennali in senso stretto, l'OIC 24 dedica spazio ad alcune voci residuali iscrivibili tra le "altre immobilizzazioni immateriali". Sono voci che spesso generano dubbi nei bilanci delle PMI.

Tra queste rientrano il costo per acquisire l'usufrutto su azioni, il software applicativo non tutelato, le migliorie su beni di terzi prive di autonoma funzionalità e i costi di trasferimento o riposizionamento di cespiti. La categoria è residuale, ma non libera.

Il software applicativo non tutelato può essere capitalizzato se genera utilità futura e se il costo è determinabile. L'ammortamento segue il prevedibile periodo di utilizzo. Il software di base, quando è strettamente collegato all'hardware, segue invece la logica dell'OIC 16.

Le migliorie su beni di terzi richiedono un'analisi concreta. Se hanno autonoma funzionalità, possono essere immobilizzazioni materiali. Se non sono separabili dal bene di terzi, entrano tra le immobilizzazioni immateriali. Il punto non è il nome della fattura. Conta la sostanza dell'intervento.

TRASFERIMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DEI CESPITI

I costi di trasferimento e riposizionamento non sono sempre capitalizzabili. Possono esserlo quando si collegano a una nuova sistemazione produttiva capace di generare benefici futuri. La prassi richiede cautela, perché molti trasferimenti sono solo logistici.

Un'impresa sposta un'intera linea produttiva in un nuovo stabilimento. Il nuovo layout riduce tempi di lavorazione e consente maggiore capacità. Se tutto è documentato, il costo può avere natura pluriennale. Diverso il caso di macchinari spostati per liberare un'area o per ragioni organizzative ordinarie. In quel caso manca il salto di utilità.

OIC 24 indica, per questi costi, un periodo prudenziale relativamente breve. Nella prassi si ragiona spesso su un arco da tre a cinque anni. Il criterio deve comunque essere coerente con il beneficio atteso.



DOVE SI ISCRIVONO IN BILANCIO

La classificazione corretta evita molti errori. Le immobilizzazioni immateriali sono collocate nella voce B.I dello stato patrimoniale. Gli oneri pluriennali più ricorrenti si concentrano nelle voci B.I.1 e B.I.2. La tabella che segue riporta le principali voci di interesse per gli oneri pluriennali; le voci B.I.4 (concessioni, licenze, marchi) e B.I.5 (avviamento) sono escluse dalla trattazione in quanto regolate da logiche distinte.

VOCE	CONTENUTO TIPICO	ERRORE DA EVITARE
B.I.1 – Costi di impianto e ampliamento	Costituzione, start-up, ampliamento straordinario, aumento capitale, operazioni straordinarie	Inserire costi ordinari, pubblicità ricorrente o consulenze generiche
B.I.2 – Costi di sviluppo	Prototipi, modelli, impianti pilota, nuovi processi o servizi definiti	Capitalizzare ricerca di base o studi preliminari senza progetto
B.I.3 – Diritti di brevetto e opere dell'ingegno	Brevetti, software tutelato, licenze d'uso, know-how protetto	Confondere un costo di sviluppo con un diritto già tutelato
B.I.7 – Altre immobilizzazioni immateriali	Usufrutto su azioni, software non tutelato, migliorie su beni di terzi, trasferimenti qualificati	Usare la voce residuale per costi non classificabili ma non capitalizzabili

AMMORTAMENTO E VITA UTILE

L'ammortamento misura il consumo dell'utilità futura. Il processo decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. Non basta aver sostenuto il costo. Serve che il bene o il progetto sia utilizzabile.

Per i costi di impianto e ampliamento il limite massimo è cinque anni. Non è un suggerimento. È un tetto civilistico. La società può scegliere un periodo più breve se l'utilità si consuma prima.

Per i costi di sviluppo la regola è diversa. L'ammortamento segue la vita utile stimata. Solo quando la stima non è attendibile si applica il limite massimo di cinque anni – in funzione residuale e non come regola generale. Nella pratica, se la società sceglie cinque anni per abitudine, senza stimare la vita utile, il ragionamento è debole e non difendibile.

Per le altre immobilizzazioni immateriali occorre guardare alla natura del diritto o del beneficio. L'usufrutto su azioni segue la durata del diritto. Il software non tutelato segue il periodo prevedibile di utilizzo. Le migliorie su beni di terzi seguono il minore tra utilità futura e durata residua della locazione, considerando il rinnovo solo se dipende dal conduttore.

PUNTO CHIAVE

Impairment. Indipendentemente dal piano di ammortamento, alla chiusura di ogni esercizio occorre verificare se esistono indicatori di perdita durevole. L'obbligo di verifica ex OIC 9 permane anche quando si è scelto di sospendere gli ammortamenti ai sensi della disciplina derogatoria.

METODI DI AMMORTAMENTO E VALORE RESIDUO

OIC 24 non impone sempre le quote costanti. Le quote costanti sono diffuse e favoriscono la comparabilità. Però non sono l'unico metodo ammesso.

È possibile usare quote decrescenti quando l'utilità viene consumata soprattutto nei primi anni. È possibile anche usare criteri parametrati a variabili quantitative, quando rappresentano meglio l'utilizzo del bene. Non sono ammessi metodi a quote crescenti, perché contrastano con la prudenza. Non sono ammessi neppure metodi legati ai ricavi o ai risultati dell'esercizio.

Un altro dettaglio conta parecchio: il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero. Non si può immaginare, alla fine del piano, un valore recuperabile da cessione. È una posta che si consuma con l'utilità che genera.

LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Il tema degli oneri pluriennali si intreccia con la disciplina eccezionale della sospensione degli ammortamenti. Il regime introdotto dall'art. 60 del D.L. 104/2020 ha consentito ai soggetti che non adottano i principi IAS/IFRS di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 – entrata in vigore il 18 dicembre 2025 – ha esteso la facoltà anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Si tratta di una proroga con carattere retroattivo sull'esercizio 2024. Sul piano pratico, però, la norma è intervenuta dopo la scadenza ordinaria di molti bilanci: i bilanci già approvati prima del 18 dicembre 2025 non potevano avvalersene; quelli ancora da approvare a quella data possono invece beneficiare della proroga, a condizione che l'assemblea non si fosse ancora pronunciata.

L'uso della deroga non elimina l'obbligo di prudenza. La quota non imputata viene rinviata e il piano di ammortamento si allunga. Occorre destinare utili a riserva indisponibile, o vincolare riserve disponibili già esistenti. In mancanza, si vincolano gli utili futuri. La nota integrativa deve spiegare la scelta e i suoi effetti.

PUNTO CHIAVE

Il punto critico. Sospendere l'ammortamento non significa dimostrare che l'immobilizzazione è recuperabile. Se esistono indicatori di perdita durevole, la verifica OIC 9 resta necessaria e non può essere omessa.

DIVIDENDI E RISERVE DISPONIBILI

La capitalizzazione incide anche sulla distribuzione degli utili. L'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. stabilisce che, fino a quando l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non è completato, i dividendi possono essere distribuiti solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'importo non ammortizzato.

Nella prassi, si forma una **riserva indisponibile** (spesso indicata come “riserva oneri pluriennali”) che blocca la parte corrispondente del patrimonio netto fino all'integrale ammortamento. La regola serve a evitare una distribuzione di patrimonio quando l'attivo contiene costi ancora da assorbire. È una tutela dei creditori e della rappresentazione prudente del capitale.

PUNTO CHIAVE

Esempio. Una società ha utili distribuibili per € 90.000 e costi di sviluppo non ammortizzati per € 70.000. Le riserve disponibili ammontano a € 40.000. La distribuzione piena non regge, perché le riserve non coprono l'importo residuo dei costi capitalizzati. Occorre prima preservare la copertura richiesta dalla norma.

Questo controllo non sostituisce gli altri. Devono essere rispettati anche i vincoli statutari, le riserve legali, le perdite pregresse, eventuali obblighi bancari e le regole sulla conservazione del capitale.

NOTA INTEGRATIVA E MOTIVAZIONI

La nota integrativa non dovrebbe limitarsi a una formula standard. Per gli oneri pluriennali deve spiegare la composizione delle voci, le ragioni dell'iscrizione e i criteri di ammortamento.

Le informazioni minime riguardano i criteri di valutazione, i movimenti delle immobilizzazioni, il costo storico, gli ammortamenti, le svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti, le alienazioni e le eventuali riduzioni di valore. Per le immobilizzazioni immateriali occorre anche indicare l'ammontare degli oneri finanziari imputati all'attivo, distintamente per voce, quando presenti.

La parte più importante resta però qualitativa. Bisogna spiegare perché il costo è stato ritenuto pluriennale. Una formula come “costi aventi utilità futura” non basta se non è collegata al progetto, alla vita utile e alla recuperabilità.

In caso di sospensione degli ammortamenti, l'informativa deve diventare ancora più esplicita. Il lettore deve comprendere quale quota non è stata imputata, quale effetto si produce sul risultato e quale riserva è stata vincolata.



■ BILANCIO ABBREVIATO E MICRO-IMPRESE

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese godono di semplificazioni. Questo non significa libertà contabile.

Nel bilancio abbreviato alcune voci possono essere raggruppate. Nel conto economico, ad esempio, le voci B10(a), B10(b) e B10(c) possono essere presentate insieme. Le micro-imprese possono essere esonerate dalla nota integrativa quando riportano in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste.

La semplificazione riguarda la forma dell'informativa, non i presupposti della capitalizzazione. Una micro-impresa deve comunque poter dimostrare perché ha iscritto un costo nell'attivo. In caso di controllo, revisione volontaria, operazione societaria o due diligence, la documentazione interna resta decisiva.

■ SVALUTAZIONI E PERDITA DUREVOLE

La capitalizzazione non rende definitivo il valore. Alla chiusura di ogni esercizio la società deve verificare se esistono indicatori di perdita durevole. Se ci sono, occorre stimare il valore recuperabile.

OIC 9 definisce la perdita durevole come la situazione in cui il valore recuperabile risulta inferiore al valore netto contabile. La differenza si rileva a conto economico nella voce B10c, salvo raggruppamenti consentiti nei bilanci semplificati.

Gli indicatori possono essere interni o esterni. Un progetto abbandonato, un mercato che non parte, una tecnologia superata, un aumento dei tassi, una riduzione dei margini o una dismissione anticipata sono segnali da valutare.

Per gli oneri pluriennali disciplinati dall'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c., il punto è ancora più rigido. Una svalutazione effettuata non può essere ripristinata negli esercizi successivi. Anche se le condizioni migliorano. Questo rende la scelta iniziale ancora più pesante.

■ IL TRATTAMENTO FISCALE

Sul piano fiscale, l'art. 108, comma 1, TUIR prevede che le spese relative a più esercizi siano deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Il bilancio, quindi, diventa il punto di partenza. Ma solo se la qualificazione contabile è corretta.

Se una spesa è correttamente capitalizzata e ammortizzata, la quota imputata a conto economico rappresenta il riferimento fiscale. Se invece la capitalizzazione è debole sul piano civilistico, la deduzione rischia di poggiare su una base fragile.

La norma fiscale non trasforma un costo non capitalizzabile in un'attività. E non consente di correggere una classificazione civilistica impropria. Nella prassi, il rischio nasce quando l'impresa considera l'art. 108 come una norma "autorizzativa". Non lo è. È una norma di deduzione delle spese pluriennali, non una licenza a differire qualunque costo.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nota. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 81, lett. d) ha modificato il comma 2 dell'art. 108 TUIR, introducendo l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Pur non riguardando direttamente la materia degli oneri pluriennali, la modifica impone una lettura aggiornata dell'intera norma.

■ IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Per le imprese di nuova costituzione, l'art. 108 TUIR prevede una regola specifica. Le spese relative a più esercizi, comprese le spese di impianto, sono deducibili a partire dall'esercizio in cui si conseguono i primi ricavi.

Questa previsione va letta con attenzione. Non tutti i costi sostenuti prima dei primi ricavi diventano automaticamente spese pluriennali. Prima si valuta la natura civilistica. Poi si applica la regola fiscale.



Una newco può sostenere costi di costituzione, consulenze tecniche e costi di avvio. Alcuni possono essere capitalizzati. Altri no. La deduzione fiscale seguirà la quota imputabile, con la particolarità del decorso dai primi ricavi per le spese pluriennali ammesse.

ESEMPI PRATICI

Gli esempi aiutano a evitare automatismi. La stessa fattura può avere trattamenti diversi in base al contesto.

CASO	TRATTAMENTO PROBABILE	MOTIVO
Newco con € 22.000 di costi notarili, autorizzazioni e consulenze per avvio attività	Capitalizzazione valutabile in B.I.1	Costi pre-operativi, specifici e collegati alla nascita della struttura
Campagna social ordinaria da € 12.000 dopo l'apertura del negozio	Conto economico	Pubblicità ricorrente, non assimilabile allo start-up
Formazione del personale per una nuova linea produttiva mai usata prima	Capitalizzazione possibile se c'è piano approvato	Addestramento collegato a nuova attività o riconversione profonda
Incentivi all'esodo per ridurre personale in eccesso	Conto economico	Rimozione di inefficienze, non investimento produttivo
Prototipo tecnico di un nuovo macchinario destinato alla produzione	Capitalizzazione valutabile in B.I.2	Progetto definito, misurabile e potenzialmente recuperabile
Studio preliminare su un mercato estero senza progetto approvato	Conto economico	Manca correlazione oggettiva con benefici futuri misurabili
Migliorie non separabili su immobile in locazione residua di quattro anni	B.I.7 con ammortamento entro la durata utile o contrattuale minore	Utilità per il conduttore, ma vincolo alla durata del contratto

CHECKLIST PRIMA DELLA CAPITALIZZAZIONE

Prima di iscrivere un onere pluriennale nell'attivo, l'organo amministrativo dovrebbe costruire una verifica ordinata. Non serve un fascicolo infinito. Serve un fascicolo serio.

1. La spesa è collegata a una fase non ordinaria della vita aziendale
2. Il progetto è approvato dagli amministratori
3. Il costo è direttamente attribuibile al progetto
4. Sono esclusi costi generali, amministrativi, inefficienze e perdite operative
5. La futura utilità è documentata da budget, contratti, ordini, studi o piani interni
6. Il valore capitalizzato è recuperabile con prudenza
7. La vita utile è stimata in modo coerente con i benefici attesi
8. Il consenso del collegio sindacale è acquisito quando richiesto
9. La nota integrativa spiega composizione, ragioni e criteri di ammortamento
10. Sono valutati gli effetti su dividendi, riserva indisponibile ex art. 2426 n. 5 c.c. e indicatori di perdita durevole

TABELLA OPERATIVA

AREA	DOMANDA DA PORSI	ESITO SE LA RISPOSTA È DEBOLE
Utilità futura	Quale beneficio economico produrrà il costo?	Conto economico
Correlazione	Il costo è collegato a uno specifico progetto?	Conto economico
Recuperabilità	I margini futuri coprono il valore iscritto?	No capitalizzazione o svalutazione

AREA	DOMANDA DA PORSI	ESITO SE LA RISPOSTA È DEBOLE
Temporalità	Il costo è sostenuto prima dell'avvio o durante attività ordinaria?	Se ordinario, conto economico
Ammortamento	La vita utile è stimata e coerente?	Rischio di piano non difendibile
Dividendi	Le riserve disponibili coprono i costi non ammortizzati?	Distribuzione limitata o bloccata
Nota integrativa	Il lettore capisce perché il costo è pluriennale?	Informativa insufficiente

IL NODO PER AMMINISTRATORI E REVISORI

La domanda vera non è "si può capitalizzare?". È troppo comoda. La domanda corretta è: quale prova esiste oggi che questo costo genererà benefici domani?

Se la prova è solida, la capitalizzazione migliora la rappresentazione del bilancio. Se la prova manca, la capitalizzazione sposta il problema in avanti. In apparenza migliora l'utile. In sostanza aumenta il rischio di svalutazioni future, rilevi del revisore e distribuzioni non sostenibili.

Il punto più pratico è questo: gli oneri pluriennali non sono un parcheggio contabile. Sono una posta da usare con misura. Ogni euro iscritto nell'attivo deve avere dietro un progetto, una durata, una copertura economica e una spiegazione leggibile. Altrimenti è solo un costo che non si è voluto guardare in faccia.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (09/06/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO